



# COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41

### OGGETTO:

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemiladiciannove**, addi **sedici**, del mese di **dicembre**, alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **aperta** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MATTIO Daniele	SINDACO	Si
2. PEROTTO Aldo Bartolomeo	VICE SINDACO	Si
3. DISDERI Katia Nicoletta	CONSIGLIERE	Si
4. MELLANO Luca Francesco	CONSIGLIERE	Si
5. RIBERI Laura	CONSIGLIERE	Si
6. ZAVATTERI Michele	CONSIGLIERE	Giust.
7. CROSETTI Giuseppe Felice	CONSIGLIERE	Si
8. BARAVALLE Gianpiero	CONSIGLIERE	Si
9. BERTORELLO Remigio Mario	CONSIGLIERE	Si
10. FOSFORO Mara	CONSIGLIERE	Giust.
11. FORMIGLIA Mauro	CONSIGLIERE	Si
12. BUASSO Andrea	CONSIGLIERE	Si
13. COSTA Graziella	CONSIGLIERE	Si
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Essendo legale il numero degli intervenuti, come sopra accertato all'appello, il signor **MATTIO Daniele** in qualità di **Sindaco** ed a seduta dichiarata aperta invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi del D.Lgs.267/00 art.97 comma 4°, partecipa all'adunanza l'infrascritto **MANZONE dott. Gianluigi** Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

## II. CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- Il Comune di Revello ha aderito, con deliberazione consiliare n. 40 del 30 settembre 2014 all'Unione Montana Comuni del Monviso;
- L'Unione si era costituita con atto in data 11 marzo 2014 previa approvazione dello Statuto da parte dei Consigli comunali dei Comuni di Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno e Sanfront;
- Successivamente, nell'anno 2016, erano entrati a far parte dell'Unione anche i Comuni di Revello e Martiniana Po;
- Con delibera del Consiglio Comunale n° 32 in data 21 ottobre 2019 il Comune di Revello ha deliberato di recedere dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso;
- Con deliberazione della Giunta dell'Unione n° 90 in data 22 ottobre 2019 avente per oggetto: "Indirizzi generali in merito alla richiesta del Comune di Revello circa la stipulazione con l'Unione di una convenzione per l'esercizio associato delle funzioni montane nel caso di recesso di tale Comune" l'Unione ha deliberato di accogliere la richiesta del Comune di Revello di cui alla nota n° 4777 del 18.10.2019 di stipulare con l'Unione Montana dei Comuni del Monviso una convenzione per la gestione associata delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 14/2019;
- L'Unione Montana dei Comuni del Monviso, con deliberazione del Consiglio n. 31 in data 28 novembre 2019, ha autorizzato il recesso dall'Unione a partire dal 1° gennaio 2020;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- con deliberazione consiliare n. 25 del 14/07/2015, esecutiva, si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
- con deliberazione consiliare n. 9 del 05.05.2016, esecutiva, si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;
- con deliberazione consiliare n. 41 del 29.12.2016, esecutiva, si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;
- con deliberazione consiliare n. 36 del 28.12.2017, esecutiva, si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:



a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO che il comma 54, ha disposto per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 19 del 29/07/2014, n. 25 del 14/07/2015, n. 9 del 05.05.2016, n.41 del 29/12/2016, n° 36 del 28.12.2017, n° 46 del 28/12/2018 è stata determinata l'aliquota relativa alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 determinando per le citate annualità le seguenti aliquote:

- 1,7 per mille: abitazione principale
- 1,00 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale
- 2,00 per mille: per tutte le altre tipologie immobiliari

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e dato atto che l'art. 10 c. 1 lettera a) Disegno Legge Stabilità 2017 modifica il comma 26 della Legge 208/2015 e considerato che per contenere il livello complessivo della pressione tributaria per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (la sospensione non si applica alla TARI né per gli Enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto / La sospensione non agisce per servizi che prevedono tariffe) e ritenuto di mantenere lo stesso criterio di mantenimento dei tributi anche per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.106 del 03/12/2019 avente oggetto: “;Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU e TASI Anno 2020. Determinazioni”

RIITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2020 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;



Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Richiamata la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Richiamata la Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017);

Richiamata la Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

Visto il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che novella: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Vista la Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) G.U. Scric Generale n° 302 del 29.12.2017 – Supplemento Ordinario n° 62;

Visto il D.L. 119 fiscale 2019

Vista la Legge di Bilancio 2019 n° 145 del 30.12.2018 (Supplemento Ordinario 62/L G.U. Scric Generale n° 302 e G.U. Scric Generale n° 15 del 18.01.2019 – Supplemento Ordinario n° 3/2019;

Ricordato che la popolazione residente in questo Comune, calcolata al 31/12/2018 è di n. 4269

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Gazzetta Ufficiale - Scric generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»

Vista la Legge di Bilancio 2020, approvata, il 15 ottobre, dal Consiglio dei Ministri salvo intese e con essa anche il testo del Decreto fiscale è dato atto che il 30 settembre è stata approvata la NADEF (Nota di Aggiornamento) nella quale si potevano osservare le varie novità che sono poi confluite nel documento della nuova legge di Bilancio (nella NADEF già erano state iscritte le misure, le previsioni di crescita che hanno formato il punto di partenza del documento della finanziaria approvato successivamente)

Visto il D.Lgs. 118/2011 e le modifiche di cui:

- al D.M. 1.8.2019 (modifiche schemi bilancio a decorrere dal bilancio 2020 ad eccezione nuovi allegati a/1 e a/2 che si applicano dal bilancio 2021 / modifiche schemi a partire dal rendiconto 2019 in particolare prospetto equilibri)

- al DM 1.3.2019 (Spese progettazione / Nuove regole per registrazione spese di investimento)

- all'Art. 15-quater D.L. 34-2019 (Contabilità economica semplificata per comuni inferiori a 5.000 abitanti)

Visto che l'art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, e tenuto conto delle novità interpretative in merito;

Visto che a partire dal 2016 il pareggio di bilancio ha sostituito il patto di stabilità e che le nuove norme individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 03/12/2019 avente per oggetto: "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e Bilancio Pluriennale 2020-2021-2022 con la verifica del rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica. Approvazione schemi" ;

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.07.2019 che approvava il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2021/2022.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 25 luglio 2019, avente per oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2021/2022 e verifica sullo stato di attuazione dei programmi"; e la successiva delibera di variazione del D.U.P. stesso;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 12.11.2019 avente per oggetto "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2021/2022 Parte Operativa 2020/2022";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 in data 03.12.2019 avente per oggetto "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2021/2022 Parte Operativa 2020/2022";

Vista la vigente normativa in materia;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con verbale n° 16 in data 29.05.2018;

Visto l'art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al Consiglio Comunale;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di fornire all'ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse;

Richiamata la già citata deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 03/12/2019 avente per oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU e TASI ANNO 2020 - Determinazioni";

Richiamato il Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione C.C. n.17 del 29/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n.6 del 05/05/2016 e con deliberazione C.C. n.33 del 28/12/2017;

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi ex art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.L.vo n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti: n.11 Votanti: n. 11 Favorevoli: n. 11 Contrari: n. zero, Astenuti: n. zero

### **DELIBERA**

1. Di confermare, per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) già previste per il 2019, condividendo il disposto della deliberazione G.C. n. 106 del 03/12/2019 avente oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) IMU- e TASI Anno 2020. Determinazioni";
2. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

Successivamente, in relazione all'urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con la seguente votazione espressa nei modi di legge, palesemente espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti: n. 11 Votanti: n. 11 Favorevoli: n. 11 Contrari: n. zero Astenuti: n. zero, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
MATTIO Daniele

**IL CONSIGLIERE COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
PEROTTO Aldo Bartolomeo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
MANZONE dott. Gianluigi

